

privilegi, che non sono essenziali ed interamente collegati agl'impieghi e di una pubblica utilità, sono quindi innanzi aboliti; 17.° non vi saranno altri tribunali, tranne quelli determinati dalle leggi; non vi saranno tribunali eccezionali, nè di commissione speciale per le cause civili o criminali; 18.° sarà, al più presto possibile, compilato un codice civile, fondato sulle basi solide della giustizia e dell'equità; 19.° sono quindi innanzi aboliti i colpi di frusta, la tortura, il marchio col ferro arroventato e tutti gli altri barbari castighi; 20.° la pena non colpirà giammai che il solo colpevole; non potrà quindi aver luogo alcuna confiscazione di beni, e giammai l'infamia del colpevole ricadrà sui di lui congiunti, di qualunque grado sieno; 21.° le prigioni saranno sicure, proprie e ben tenute; vi saranno varie prigioni per disgiungere i colpevoli, secondo la loro situazione e la natura de' loro delitti; 22.° il diritto di proprietà è guarentito in tutta la sua pienezza; se dopo un maturo esame, il pubblico bene esige che si faccia uso della proprietà d'un cittadino, sarà questo preventivamente indennizzato del suo valore; la legge determinerà i casi nei quali quest'unica eccezione avrà luogo, e prescriverà le regole per la fissazione dell'indennità; 23.° Il debito pubblico è ugualmente guarentito; 24.° nessun genere di lavoro, di coltura, d'industria o di commercio può essere inceppato, ogni qualvolta non pregiudichi la pubblica costumatezza, la sicurezza e la salute dei cittadini; 25.° le corporazioni, co' loro decani, maestri e secretarii, sono abolite; 26.° gl'inventari avranno la proprietà delle loro scoperte e de' loro prodotti; la legge assicurerà ad essi un privilegio esclusivo temporaneo, o li ricompenserà in ragione della perdita che facesse loro provare la pubblicità della scoperta; 27.° il secreto delle lettere è inviolabile; l'amministrazione delle poste è rigorosamente responsabile d'ogni infrazione a quest'articolo; 28.° tutte le ricompense conferite per servigi resi allo Stato nel civile e nel militare sono garantite, come pure il diritto acquistato a queste ricompense, giusta le leggi; 29.° gl'impiegati pubblici sono strettamente responsabili degli abusi e delle omissioni che commettono nell'esercizio delle loro funzioni, e della loro negligenza a sorvegliare la responsabilità de' loro